



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMANNA	FILIPPO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE RENTIIS	LAURA	Relatore
<input type="checkbox"/>	RUTA	GAETANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1050/2016
depositato il 19/02/2016

- avverso la sentenza n. 6374/2015 Sez:35 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:
PETRONE MAURIZIO
VIA FRATELLI GABBA 9 20122 MILANO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

Atti impugnati:
ATTO CONTESTAZI n° T9BOLP02125/2011 IRPEF-ALTRO 2005
ATTO CONTESTAZI n° T9BOLP02125/2011 IRPEF-ALTRO 2006
ATTO CONTESTAZI n° T9BOLP02125/2011 IRPEF-ALTRO 2007
ATTO CONTESTAZI n° T9BOLP02125/2011 IRPEF-ALTRO 2008
ATTO CONTESTAZI n° T9BOLP02125/2011 IRPEF-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 1050/2016

UDIENZA OEL

12/04/2017 ore 15:00

N°

1779/2017

PRONUNCIATA IL:

12/04/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/04/2017

Il Segretario
Il Funzionario

(A. Scavano)

A. Scavano

DECISIONE

Sull'appello presentato da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I Milano avverso la sentenza n. 6374/35/15 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e depositata in data 10 luglio 2015.

FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da avverso avviso di accertamento n. T9BCOLP02125/2011 per il periodo d'imposta 2007-2008-2009.

Appella l'Ufficio censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Si costituisce il contribuente ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 12 aprile 2017 e decisa in pari data in camera di consiglio.

DIRITTO

L'appello è infondato.

L'avviso di accertamento n. T9BCOLP02125/2011 (per il periodo d'imposta 2007-2008-2009) trae origine dalla segnalazione della Direzione centrale - Ufficio per il contrasto degli illeciti fiscali internazionali nell'ambito del procedimento penale numero 41339/08 presso la Procura della Repubblica di Milano.

All'odierno appellato è stata contestata la violazione dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990, per non aver comunicato nel modulo RW sezione III della dichiarazione dei redditi l'atto di risoluzione del 6.12.2007 con cui era stato sciolto il precedente contratto del 26.10.2007 avente ad oggetto la cessione di brevetti validi all'estero, in favore della società britannica ETL, per un importo pari ad € 400.000.

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso del contribuente motivando che *«L'articolo 4 del DL 167-1990 prevede che i soggetti residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi. Prevede che nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria e che tale obbligo sussiste nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti detengano investimenti e attività finanziarie della specie. Presupposto degli obblighi dichiarativi indicati dalla normativa richiamata è la natura estera degli investimenti e delle attività di natura finanziaria, categorie che nella loro estensione lessicale possono certamente ricomprendere la titolarità di brevetti.*

Nel caso in oggetto si deve peraltro rilevare sulla base della documentazione prodotta che i brevetti in questione risultano tutti di proprietà del ricorrente, cittadino italiano

 1 

residente in Italia, sono stati registrati in Italia tramite società italiane e successivamente oggetto di estensione in vari paesi del mondo sia europei che extra europei.


Risultano infatti allegati alla memoria del ricorrente (vedi allegato 2) gli elenchi dei brevetti oggetto di cessione da cui risulta l'avvenuto deposito in Italia nonché la documentazione relativa al deposito e all'estensione dei brevetti. Inoltre i brevetti risultano concessi in uso esclusivo ad una società terza italiana, la _____ srl, che, come sopra evidenziato, ne ha curato utilizzo e sfruttamento economico nell'ambito della propria attività industriale versando un corrispettivo al ricorrente, corrispettivo sottoposto a prelievo fiscale versato tramite F24. Anche nell'ambito del contratto di concessione in uso a terza società italiana si fa riferimento a un elenco di brevetti dando atto che gli stessi risultano depositati in Italia.

La circostanza che tali brevetti, depositati in Italia ed oggetto di sfruttamento a seguito di contratto con società italiana, siano stati sottoposti a meccanismi di estensione e validità all'estero non qualifica tali beni immateriali come investimenti od attività finanziarie estere. Con riferimento da ultimo al contratto di cessione dei brevetti con validità estera pari a euro 400.000 alla società inglese _____ stipulato nell'ottobre 2007 si deve rilevare che dallo stesso atto oggetto della presente impugnazione risulta l'avvenuta risoluzione di tale contratto di cessione nei dicembre dello stesso anno per difformità sullo stato di irregolarità ed efficacia di alcuni di tali brevetti. In ogni caso l'obbligo dichiarativo di tale trasferimento (sia pure successivamente risolto) ai sensi del comma secondo dell'articolo 4 del DL 167-1990 presupporrebbe la qualificazione dell'oggetto del contratto quale bene immateriale costituente investimento all'estero, qualificazione come visto esclusa sulla base delle considerazioni sopra svolte. Non si ravvisa quindi nel caso concreto alcuna violazione dell'articolo 4 decreto-legge 167-90 ponendo lo stesso un obbligo dichiarativo in sede di dichiarazione dei redditi solo per la detenzione di investimenti all'estero ovvero per la detenzione di attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, caratteristiche non ravvisabili nei brevetti intestati all'odierno ricorrente».

L'Ufficio appella proponendo come unico motivo dell'impugnazione la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167/90.

L'appellato ribadisce che i brevetti in questione, essendo originariamente registrati in Italia, mantenessero la natura di investimento nazionale e non assumessero la natura di beni o investimenti esteri per effetto della semplice "estensione estera".

Definito l'oggetto dell'odierno contendere è necessario richiamare la lettera dell'art. 4 d.l. n. 167/90 applicabile *ratione temporis*. Nel dettaglio, il primo periodo del primo comma, sotto la rubrica "Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività", recita: «Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in

2 

Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi». Dunque, il presupposto che fa scattare l'obbligo di comunicazione ex art. 4 cit. è la mera detenzione di "attività estere di natura finanziaria" dalle quali potenzialmente possono derivare redditi. Il successivo art. 5 del medesimo d.l. cit., poi, nella formulazione riferibile all'anno d'imposta in discorso sanzionava la violazione di detto obbligo dichiarativo stabilendo che essa era «punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore» (sanzione, tra l'altro, oggi ridotta nella misura e limitata a quella pecuniaria).

Questo Collegio osserva che il tenore letterale della norma è chiaro: il contribuente ha l'obbligo di denunciare la detenzione di attività finanziarie all'estero (art. 4 cit.) e se non adempie all'obbligo di legge scatta la sanzione per omessa dichiarazione (art. 5 cit.) e opera la presunzione di "redditività" della partecipazione (art. 6 cit.). D'altra parte, come messo in evidenza dal preambolo del d.l. n. 167/90, la *ratio* della normativa in esame è quella di «consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante».

In questo senso, la Corte di cassazione ha chiarito che l'obbligo di dichiarazione sancito dall'art. 4 cit. riguarda non solo il beneficiario o il detentore di una attività finanziaria, «ma anche coloro che hanno disponibilità» delle medesime, «venendo altrimenti ad essere vanificato lo scopo stesso del c.d. monitoraggio fiscale, quale invece espressamente enunciato nel preambolo del decreto legge in esame». Dunque, salva l'ipotesi in cui ricorra una delle ipotesi previste dalla legge di esclusione dell'obbligo «della dichiarazione ex art. 4 (e quindi dalle conseguenze previste in relazione alla relativa inottemperanza) anche i soggetti eventualmente non beneficiari effettivi dei trasferimenti in parola», soggiacciono all'applicazione della normativa in esame, in quanto il presupposto richiesto dalla legge non è «un concreto potere dispositivo sulle risorse economiche all'estero, esercitato nell'interesse proprio e diretto di chi risulti in relazione con esse, ovvero un "rapporto di appartenenza personale" ed un autonomo diritto su tali risorse» (Cass. Sent. n. 10332/2007 che richiama Cass. n. 9320 del 2003).

Chiarita la portata dell'obbligo di dichiarazione fissato dall'art. 4 in discorso, questo Collegio osserva che sia in primo grado sia in appello il contribuente ha eccepito che l'estensione di un brevetto all'estero non consente di qualificare detto bene in termini di attività finanziaria detenuta all'estero, ma solo di ampliare la protezione brevettuale oltre i confini nazionali dal momento che la legge sui brevetti offre una tutela territorialmente limitata (si vedano i documenti nn. 2 e 3 allegati alla memoria).

A fronte dell'eccezione di detto fatto impeditivo, l'Ufficio si limita a ribadire che i brevetti in questione fossero "validi" all'estero (ultimo periodo pag. 9 atto d'appello) senza fornire alcuna prova circa l'esistenza del presupposto della violazione di legge, ossia la qualificazione in termini di "attività finanziare estere" dei brevetti stessi.



Rg. n. 1050/16

Ne consegue che questo Collegio non può che ribadire che nel caso di specie il contribuente non ha violato l'art. 4 cit. e, dunque, l'avviso di accertamento impugnato non è conforme a legge.

Con riferimento alla richiesta di parte appellata di condannare l'Ufficio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio si osserva che la contribuente non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato la compensazione delle spese; ne consegue che la domanda in merito alla refusione delle spese del primo grado di giudizio deve essere rigettata.

Con riferimento alla domanda dell'appellata di condanna alle spese del presente grado di giudizio, invece, essa deve trovare accoglimento in ragione della regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'Ufficio alla refusione delle spese del presente grado giudizio che si liquidano complessivamente in € 2.500,00.

Milano, 12 aprile 2017.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

